

STATUTO ASSOCIATIVO

TITOLO I

Denominazione - sede

ART.1

Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in SALERNO, viale Verdi n° 6/8 ,una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo, culturale inerenti al campo nautico che assume la denominazione “club avVELEnati Salerno”.

Essa aderisce all’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del consiglio direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI, alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART. 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

ESSA NON HA ALCUN FINE DI LUCRO ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L’associazione, con spirito altruistico, si propone di:

- a) Perseguire attività dilettantistiche ed amatoriali attraverso la gestione di attività sportive, ricreative ed aggregative con l’intento di contribuire alla diffusione ed alla pratica della vela;
- b) Gestire, anche a seguito di convenzioni con Enti locali, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali, per il conseguimento di finalità di utilità generale;
- c) Fornire servizi di assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica convivenza;
- d) Partecipare alla promozione e svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
- e) Promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f) Promuovere manifestazioni di carattere velico-sportivo a scopo benefico;
- g) Promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza ed alla salvaguardia dell’ambiente naturale e marino;
- h) Gemellarsi con altre strutture a carattere culturale e ambientalistico;
- i) Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai propri soci;

- j) Esercitare, in via meramente marginale, senza scopo di lucro e limitatamente ai soci, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali previsti.

TITOLO III

Soci

ART. 4

I soci si dividono in:

Soci fondatori;

Soci ordinari;

Soci benemeriti.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividono gli scopi, la natura esclusivamente velista e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo facendosi quindi presentare da un numero minimo di tre soci fondatori, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

All'atto dell'ammissione verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio ordinario.

ART. 6

La qualifica di socio (fondatore, ordinario o benemerito) da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- a usufruire delle agevolazioni, delle convenzioni e delle strutture in concessione all'associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

La qualifica di socio fondatore si acquisisce dopo cinque anni trascorsi come socio ordinario ininterrottamente e sempre in regola con i pagamenti delle rette e da diritto a poter presentare nuovi soci.

ART. 7

La quota associativa è a scadenza annuale e verrà determinata dal consiglio direttivo in funzione dei programmi di attività e non comprende le quote di partecipazione alle eventuali regate e manifestazioni organizzate e patrocinate dall'associazione.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) che si renda moroso;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza o esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V

Fondo Comune

ART. 11

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Esercizio Sociale

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve predisporre i bilanci (consuntivo e preventivo) da presentare all'assemblea dei soci. I bilanci devono essere approvati dall'assemblea entro il 30 ottobre di ogni anno.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART. 13

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei Conti

Assemblee

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART.15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) approva gli eventuali regolamenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nel periodo successivo alla chiusura dell'esercizio sociale onde permettere l'approvazione del bilancio e l'elezione degli organi dell'associazione.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio dei revisori dei Conti, da cinque soci fondatori o da almeno un quinto dei soci tutti.

In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

ART. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, invece, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione e/o su modifiche allo statuto per cui occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei soci presenti.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza da un socio nominato dalla stessa assemblea.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri, quattro scelti dall'assemblea fra i soci che hanno avanzato esplicita candidatura, e dal presidente dell'Associazione eletto a maggioranza dall'assemblea. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente oppure su richiesta di almeno tre membri.

Le modalità di convocazione sono oggetto del regolamento interno redatto e approvato a maggioranza alla prima seduta e che decade con lo scioglimento del Consiglio.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- redigere il bilancio;
- compilare i regolamenti interni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci;
- compiere tutti gli atti per la corretta amministrazione dell'associazione.

ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con delibera approvata anche dal Collegio dei Revisori dei Conti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 21

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il presidente.

Il C.R.C. deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del C.D. e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione, in tema di bilancio consuntivo.

Presidente

ART. 22

Il Presidente, che viene eletto dall'assemblea, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Presiede il Consiglio Direttivo e si adopera, proponendo, patrocinando e organizzando manifestazioni, avvalendosi della collaborazione di tutti i soci, per l'attuazione dei principi, scopo ed oggetto, dell'associazione.

Il Presidente resta in carica, come il C.D., per tre anni ed è rieleggibile. Egli nomina un suo Vice nell'ambito del consiglio che eserciterà le sue mansioni in caso di assenza o impedimento.

E' facoltà del presidente nominare soci benemeriti, i quali goderanno di tutti i diritti dei soci a titolo gratuito.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del presidente pro tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività veliche.

Norma Finale

ART. 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

TITOLO VIII

Profilo del socio

Il socio tipo che aderirà a questa associazione velica è genericamente in possesso dei seguenti requisiti:

1. è un velista convinto

2. è in possesso di una spiccata attitudine ai rapporti sociali e alle comuni norme del saper vivere
3. è Amante del mare, della sua fauna e della natura tutta
4. detesta i rumori inutili (anche quelli dei motori)
5. è fortemente entusiasmato dalle imprese sportive legate al mare, ai piaceri della buona cucina e dal richiamo delle "bellezze naturali".
6. in poche parole un "avVELEnato".